



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE n. 1066 del 17 6 OTT. 2025

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione dello Studio osservazionale: "*Analisi della composizione corporea e outcomes post-operatori in pazienti sottoposti a chirurgia oncologica del pancreas*" - Protocollo: SICE - Promotore: U.O.C. Chirurgia Generale a D.U. Università degli Studi dell'Aquila (AQ) - Sperimentatore Principale: Dott. Giuseppe Evola - U.O.C.: Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima

Proposta n. 184 del 15/10/2025
STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. Affari Generali

Responsabile dell'Istruttoria
(dott. Alfio Marchese)

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.
(dott.ssa Maria Luisa Grasso)

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo € _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo € _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) del 16.04.2014 n. 536/2014 “*sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano*”, che ha abrogato la direttiva 2001/20/CE;

Visto il Decreto del Ministero Salute del 30.11.2021 recante: “*Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare la cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi*”, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lettera c), del Decreto Lgs. del 14.05.2019, n. 52. (22A01189) - (GU Serie Generale n.42 del 19-02-2022)”;

Viste le linee guida per gli studi Osservazionali sui farmaci, approvate con Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 20.03.2008;

Visto il Regolamento Aziendale “*per la disciplina delle sperimentazioni cliniche e delle attività di ricerca per conto terzi*”, adottato con delibera n. 402 del 13.04.2022, come modificato ed integrato con delibera n. 1228 del 30.09.2022;

Premesso che, con email del 29.04.2025, acquisita in pari data al prot. gen. n. 9215, il Dr. Giuseppe Evola, Dirigente Medico presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale, ha trasmesso il parere favorevole, espresso in data 20.02.2025 dal Comitato Etico Territoriale della Regione Abruzzo CETRA, giusto verbale n. 42, relativo allo studio osservazionale: “*Analisi della composizione corporea e outcomes post-operatori in pazienti sottoposti a chirurgia oncologica del pancreas*” - SICE – Promosso dall'U.O.C. Chirurgia Generale a D.U. Università degli Studi dell'Aquila (AQ) - Sperimentatore Principale: Dott. Giuseppe Evola - U.O.C.: Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima

Che, per la conduzione dello studio di cui sopra, è stato individuato quale *Principal Investigator* il Dott. Giuseppe Evola, che condurrà le relative attività presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima;

Che, con la medesima nota prot. gen. n. 9215 del 29.04.2025, il Dott. Giuseppe Evola ha trasmesso anche la richiesta di autorizzazione per la conduzione dello studio SICE;

Che, lo studio sarà condotto nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dell'uomo, pronunciati dal Trattato di Helsinki ed in ottemperanza al D.M. 15/07/1997 e s.m.i., emanato dal Ministero della sanità, “*Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali*”, alla Legge n. 145 del 28/03/2001, “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 04/04/1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani*” ed al D. Lgs. n. 211 del 24/06/2003 “*Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni*

cliniche di medicinali per uso clinico”, rispettando le norme di Buona pratica clinica, “*Good Clinical Practice (GCP)*”;

Che, con nota *email* del 03.10.2025, acquisita in pari data al prot. gen. n. 20634, il Promotore ha trasmesso la bozza di convenzione per la conduzione del richiamato studio osservazionale, sottoscritta dallo stesso, che in data 13.10.2025 è stata firmata digitalmente al dal *Principal Investigator*, con la quale sono state stabilite le modalità di esecuzione dello studio e che nessun onere economico sarà a carico dell’Azienda;

Ritenuto, di prendere atto del parere favorevole espresso in data 20.02.2025 dal Comitato Etico Territoriale della Regione Abruzzo CETRA, giusto verbale n. 42, relativo allo studio osservazionale: “*Analisi della composizione corporea e outcomes post-operatori in pazienti sottoposti a chirurgia oncologica del pancreas*” - SICE – Promosso dall’U.O.C. Chirurgia Generale a D.U. Università degli Studi dell’Aquila (AQ);

Ritenuto di individuare, quale *Principal Investigator* dello studio osservazionale SICE, il Dott. Giuseppe Evola, che condurrà le relative attività presso l’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima;

Ritenuto di autorizzare l’esecuzione dello studio osservazionale SICE e pertanto, di delegare alla stipula ed alla sottoscrizione della relativa convenzione trasmessa dal promotore con email del 03.10.2025, acquisita in pari data al prot. gen. n. 20634, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Maria Luisa Grasso;

Ritenuto, di trasmettere copia del presente atto, in uno alla convenzione firmata, al Promotore, al Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima, al *Principal Investigator* ed alla Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima;

Ritenuto di munire la presente della clausola immediata esecutività;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell’odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto del parere favorevole espresso in data 20.02.2025 dal Comitato Etico Territoriale della Regione Abruzzo CETRA, giusto verbale n. 42, relativo allo studio osservazionale: “*Analisi della composizione corporea e outcomes post-operatori in pazienti sottoposti a chirurgia oncologica del pancreas*” - SICE – Promosso dall’U.O.C. Chirurgia Generale a D.U. Università degli Studi dell’Aquila (AQ);

Individuare, quale *Principal Investigator* dello studio osservazionale SICE, il Dott. Giuseppe Evola, che condurrà le relative attività presso l’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima;

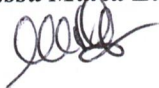
Autorizzare l’esecuzione dello studio osservazionale SICE e pertanto, di delegare alla stipula ed alla sottoscrizione della relativa convenzione trasmessa dal promotore con email del 03.10.2025, acquisita in pari data al prot. gen. n. 20634, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Maria Luisa Grasso;

Trasmettere copia del presente atto, in uno alla convenzione firmata, al Promotore, al Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima, al *Principal Investigator* ed alla Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima;

Munire la presente della clausola immediata esecutività

Allegati, parte integrante ed essenziale della presente delibera: Convenzione.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari generali e, pertanto,

Prendere atto del parere favorevole espresso in data 20.02.2025 dal Comitato Etico Territoriale della Regione Abruzzo CETRA, giusto verbale n. 42, relativo allo studio osservazionale: "*Analisi della composizione corporea e outcomes post-operatori in pazienti sottoposti a chirurgia oncologica del pancreas*" - SICE – Promosso dall'U.O.C. Chirurgia Generale a D.U. Università degli Studi dell'Aquila (AQ);

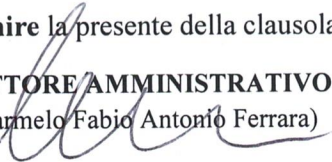
Individuare, quale *Principal Investigator* dello studio osservazionale SICE, il Dott. Giuseppe Evola, che condurrà le relative attività presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima;

Autorizzare l'esecuzione dello studio osservazionale SICE e pertanto, di delegare alla stipula ed alla sottoscrizione della relativa convenzione trasmessa dal promotore con email del 03.10.2025, acquisita in pari data al prot. gen. n. 20634, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Maria Luisa Grasso;

Trasmettere copia del presente atto, in uno alla convenzione firmata, al Promotore, al Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima, al *Principal Investigator* ed alla Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima;

Munire la presente della clausola immediata esecutività

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Carmelo Fabio Antonio Ferrara)



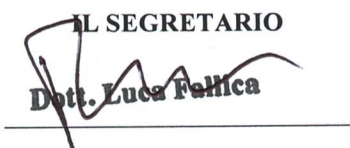
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro Sapienza)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Giammanco)



IL SEGRETARIO
Dott. Luca Fellica



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L. R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE

CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DI STUDIO OSSERVAZIONALE

"ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA E OUTCOMES POST-OPERATORI IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL PANCREAS"

TRA

- U.O.C. Chirurgia Generale a D.U., Università degli Studi dell'Aquila con sede legale in Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila (AQ) C.F. e P.IVA 01021630668 (d'ora innanzi denominato semplicemente "**Promotore**") nella persona del Legale Rappresentante o suo delegato, Prof. Fabio Vistoli, in qualità di Direttore della U.O.C. Chirurgia Generale a D.U.,

E

- L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi (d'ora innanzi denominato/a "**Centro partecipante**"), con sede legale in Catania, Piazza S. Maria di Gesù, 5. Partita IVA: 04721270876 - Codice Fiscale: 04721270876, in persona del delegato del Direttore Generale, Dott.ssa Maria Luisa Grasso, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali

PREMESSO CHE:

1. Il Promotore intende condurre lo studio osservazionale dal titolo: "ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA E OUTCOMES POST-OPERATORI IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL PANCREAS" (qui di seguito identificato come "lo studio");
2. Lo Sperimentatore Coordinatore è il Prof. Fabio Vistoli;
3. Il Centro Coordinatore è U.O.C. Chirurgia Generale a D.U., Università degli Studi dell'Aquila;
4. Il Dr. Giuseppe Evola in qualità di Dirigente medico della Struttura Complessa Chirurgia generale, PO Garibaldi Nesima del Centro partecipante ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere lo studio predetto in conformità alle norme di buona pratica clinica e alle normative vigenti, accettando le procedure di monitoraggio, audit ed ispezione previste dal protocollo e dalla normativa vigente, presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima;
5. Il Centro partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre lo studio in questione;
6. Lo studio potrà iniziare successivamente all'emanazione del parere favorevole del Comitato etico competente, nonché al rilascio delle relative autorizzazioni, se previste, ed in particolare di espresso nullaosta del Direttore Generale del Centro Partecipante, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017;
7. Lo studio sarà condotto in accordo alla normativa vigente in materia di studi osservazionali e in accordo alla normativa applicabile per la presente tipologia di studio.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Interezza del Contratto

Le premesse, l'allegato A, il protocollo, anche se non materialmente accluso, sono parte integrante del contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il Promotore affida alla Struttura Complessa di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima del Centro partecipante l'esecuzione dello studio secondo quanto disposto dal protocollo approvato dal Comitato Etico, fatti comunque salvi successivi emendamenti approvati dai Comitati Etici competenti.

Art. 3 - Sperimentatore Responsabile

Per il Centro partecipante è individuato il Dott. Giuseppe Evola, Dirigente Medico della Struttura Complessa di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima, quale Sperimentatore Principale e responsabile dello studio presso il Centro partecipante.

Art. 4 – Durata, Risoluzione e Recesso

La partecipazione del Centro partecipante avrà inizio dalla data dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e durerà fino alla fine dello studio, fatte salve eventuali proroghe approvate dai Comitati Etici competenti.

Il Promotore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente contratto, e quindi l'interruzione immediata dello studio nel caso di violazione da parte del Centro partecipante, dei termini o degli obblighi assunti con il presente contratto, nonché di quelli contenuti nel protocollo. Nel caso in cui le suddette irregolarità nella conduzione dello studio siano suscettibili di rettifica, il Promotore potrà, a sua discrezione, assegnare un termine di trenta giorni entro il quale il Centro partecipante dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, il contratto dovrà considerarsi risolto. In caso di risoluzione del presente Contratto non derivante da inadempimento del Centro Partecipante, quest'ultimo avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo Studio prima del ricevimento della notifica di risoluzione e (se previsto) ad un compenso per i servizi resi in conformità al protocollo ed al presente contratto, in proporzione all'attività svolta sino al momento della risoluzione.

Ciascun contraente ha il diritto di recedere dal presente contratto con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In caso di recesso, qualsiasi sia la parte che lo decida, il Promotore manterrà la piena proprietà sui dati raccolti fino al momento del recesso e il Centro partecipante avrà l'obbligo di fornire al Promotore tutti i dati divenuti disponibili fino alla data del recesso. Il Promotore dovrà inoltre rimborsare eventuali spese sostenute, (se previsto) fermo restando il corrispettivo di cui all'art.6.

Art. 5 - Fornitura materiale

Il Promotore fornisce attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale necessario per la raccolta dei dati previsti nello studio. I dati dei pazienti a cui campioni si riferiscono saranno pseudonimizzati.

I campioni saranno conservati in modo sicuro per massimo 5 anni e successivamente verranno distrutti.

Art. 6 - Contributo Economico

Non è previsto alcun corrispettivo a favore del Centro partecipante per lo svolgimento dello studio.

Art. 7 - Contributo scientifico

Il Promotore garantisce la citazione del contributo del Centro partecipante nelle sedi o nelle riviste scientifiche in cui i risultati saranno riportati o stampati, in maniera proporzionale al contributo fornito secondo quanto previsto nel protocollo di studio.

Art. 8 – Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati

Il Promotore garantisce che a seguito del presente contratto non verrà fatto alcun uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica nazionale o internazionale.

Il Promotore ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera c) del D.M. del Ministero della Salute 12 Maggio 2006, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio multicentrico, anche in caso di risultati negativi, secondo quanto previsto dal protocollo, senza alcun vincolo e garantendo al Centro partecipante visibilità proporzionale alla effettiva partecipazione.

Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell'invio entro i termini previsti dalla vigente normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati dello studio stesso.

Tutti i dati, i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte e le invenzioni derivanti dall'esecuzione dello studio, nel perseguimento degli obiettivi dello stesso, sono di proprietà esclusiva del Promotore salvo il diritto degli inventori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autori.

A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso dello studio, il Centro Partecipante e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire al Promotore, con spese a carico dello stesso Promotore, il supporto, anche documentale, utile a tal fine.

Il Centro Partecipante può utilizzare i dati e risultati dello studio, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore.

Il Centro partecipante, al fine di non vanificare la pubblicazione dei dati dello studio multicentrico, potrà diffondere e pubblicare i dati parziali relativi ai pazienti trattati presso di esso dopo la pubblicazione dei risultati globali dello studio multicentrico, ovvero dopo 12 mesi dalla conclusione dello studio multicentrico.

Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso dello studio, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi.

Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

Art. 9 - Consenso informato

Lo Sperimentatore principale si impegna ad ottenere, prima della conduzione dello studio, il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come successivamente modificato ed integrato.

Tuttavia, lo studio non garantisce che sia sempre possibile raccogliere il consenso informato dei pazienti arruolabili, in quanto alcuni di essi potrebbero risultare non contattabili, ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146/2019. I dati dei pazienti non contattabili verranno conseguentemente trattati in conformità alle previsioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 298/2024.

Rimane fermo l'obbligo di acquisire il consenso dei pazienti che risultino reperibili o che si rechino al centro di cura per effettuare esami o visite di controllo, dopo aver reso loro una adeguata informativa.

Il Centro partecipante si impegna, quindi e ove possibile, a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo studio in conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki.

Per la salvaguardia degli interessi della persona interessata saranno ad ogni modo adottate misure appropriate e specifiche, come la pseudonimizzazione dei dati personali e la crittografia dei dati personali.

Art. 10 - Protezione dei dati personali dei pazienti

Con riferimento al trattamento dati personali e relativi alla salute dei pazienti, le parti prendono atto dei contenuti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, delle indicazioni del Garante Privacy e dei Provvedimenti del Garante Privacy n. 146 del 2019 e n. 298 del 2024, delle "Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" emanate dal Garante in data 24.07.2008 (pubblicate, in G.U. n. 190 del 14.08.2008).

Le parti garantiscono di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti da qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico.

Resta pertanto inteso che, ciascuno per gli ambiti di propria competenza:

a) Titolare del trattamento dei suddetti dati sarà il Centro partecipante, che compirà ogni operazione di trattamento per il tramite dello Sperimentatore, nominato Delegato del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 come successivamente modificato ed integrato;

b) parimenti, Titolare del trattamento sarà il Promotore, nell'ambito dei trattamenti che allo stesso competono.

Entrambe le parti si impegnano a rispettare le finalità dello studio e ad osservare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, dal D.Lgs. 196/2003 come successivamente modificato ed integrato e delle indicazioni del Garante Privacy e si danno reciprocamente atto di aver adottato adeguate misure adeguate di sicurezza. Ciascuna delle Parti provvederà a propria cura e spese, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del trattamento e attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati, che operino sotto la loro autorità, ai sensi del GDPR e della normativa vigente.

Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea soltanto nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR. In questo caso il Promotore garantirà un adeguato livello di protezione dei dati personali anche mediante l'utilizzo delle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea.

I termini utilizzati nel presente articolo, nel Contratto, nella documentazione di informativa e consenso ed in ogni altro documento utilizzato per le finalità dello studio devono essere intesi e utilizzati secondo il significato a essi attribuito nell'Allegato A "glossario relativo alla protezione dei dati personali".

Art. 11 – Protocollo ed emendamenti

Lo Sperimentatore principale garantisce l'osservanza del protocollo di studio approvato dal Comitato Etico e, nel tempo, di eventuali emendamenti valutati ed approvati dal Comitato Etico medesimo.

Il presente Contratto e i relativi allegati/addendum, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituiscono l'intero accordo tra le Parti.

Il Contratto può essere modificato/integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al presente Contratto e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 12 – Obblighi dello Sperimentatore principale

Il Centro partecipante si impegna, per il tramite dello Sperimentatore principale:

- a compilare, per ogni soggetto che partecipa allo studio, le schede (in formato cartaceo o elettronico) appositamente realizzate dal Promotore e garantisce espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati riportati;
- a tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche ospedaliere (con i relativi documenti allegati) allo scopo di verificare l'attendibilità dei dati;
- a conservare e custodire tutta la documentazione relativa allo studio in un luogo sicuro per sette (7) anni dalla conclusione dello stesso.

Art. 13 – Monitoraggio e Ispezioni

Il Centro partecipante garantisce l'accesso a personale del Promotore o di Organizzazione da esso delegata, per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Centro partecipante garantisce l'accesso a personale di Enti regolatori, a scopo ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 - Trasferimento diritti, cessione del contratto

Il presente Contratto ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Ogni Parte acconsente a che l'altra Parte possa cedere e/o trasferire in tutto o in parte i diritti e gli obblighi a lui pervenuti direttamente o indirettamente dalla firma del presente Contratto a un suo successore o ad una società od entità ad essa collegata, previa accettazione da parte del cessionario di tutte le condizioni e i termini del presente Contratto. Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto.

Art. 15 – Disciplina Anticorruzione

Il Centro Partecipante e il Promotore si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.

Il Promotore dichiara di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché, in quanto applicabili e non in contrasto con la normativa vigente in Italia, dei principi del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, e loro successive modifiche e integrazioni. Il Centro Partecipante e le sue strutture cliniche e amministrative, si impegnano a collaborare in buona fede, nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana di cui sopra, con il personale e il management del Promotore al fine di facilitare la piena e corretta attuazione degli obblighi che ne derivano e l'attuazione delle procedure operative a tal fine messe a punto dal Promotore.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 6 novembre 2012 ("Legge Anticorruzione") e sue successive modificazioni, il Centro Partecipante dichiara di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.

Il Centro Partecipante e il Promotore s'impegnano reciprocamente a informare immediatamente l'altra parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.

Il Promotore può divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della normativa sul trattamento dei dati, i termini del presente Contratto o di qualsiasi suo emendamento.

La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

Art. 16 – Norma di rinvio

Lo Sperimentatore si impegna ad osservare, per tutto quanto non previsto dal protocollo di studio, la normativa vigente in materia di studi osservazionali.

Art. 17 – Legge regolatrice e Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla vigente legge italiana; nel caso di controversie derivanti dal contratto, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione amichevole, il Foro competente in via esclusiva è quello di Catania.

Art. 18 – Oneri fiscali

Il presente Contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, ivi comprese l'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR n. 642/1972 e l'imposta di registro devono essere versate, nel rispetto della normativa applicabile.

Le spese di bollo sono a carico del Promotore che assolverà il pagamento della tassa del bollo in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. del)

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Per il Promotore

Legale Rappresentante o suo delegato

Prof. Fabio Vistoli

Firmato digitalmente da Fabio Vistoli
Data: 29.09.2025 14:07:44 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA/01021630668

Per il Centro partecipante

Legale Rappresentante o suo delegato

Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Principal Investigator

Dr Giuseppe Evola

ALLEGATO A – GLOSSARIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(terminologia riferita al GDPR – Reg. UE n. 2016/679 – ed alle norme attuative italiane)

- Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- Trattamento – qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- Pseudonimizzazione – il trattamento dei dati personali tale che i dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- Interessato – la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (art. 4 n.1 GDPR);
- Titolare del trattamento – la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri (art.4 n. 7 GDPR);
- Responsabile del trattamento – la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4 n.8 GDPR);
- Altri soggetti che trattano dati personali – le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile (artt. 28, n. 3, lettera b, 29 e 32, n. 4 GDPR), ivi incluse quindi le persone fisiche alle quali il Titolare o il Responsabile abbiano attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, che operano sotto l’autorità del Titolare e nell’ambito dell’assetto organizzativo, ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018;
- Consenso dell’interessato - qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- Violazione dei dati personali - la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- Dati relativi alla salute - i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- Dati genetici - i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

- Campione biologico - ogni campione di materiale biologico da cui possano essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo;
- Sponsor/Promotore - la persona, società, istituzione oppure organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica;
- CRO – organizzazione di ricerca a Contratto alla quale lo sponsor può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica;
- Monitor – il responsabile del monitoraggio della Sperimentazione individuato dallo sponsor/CRO;
- Auditor – il responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione della Sperimentazione, come parte integrante della assicurazione di qualità, individuato dallo sponsor/CRO.